

e della Tutela del Territorio e del Mare DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTAZIONI E LE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

IL DIRETTORE GENERALE

Masol Continental Biofuel S.r.l. (ex Novaol S.r.l.) Via Leonardo Da Vinci 35/A 57123 Livorno

fax:0586 429690 – 02 58210574 **masolcontinental@legalmail.it**

e p.c. Alla Commissione Istruttoria IPPC Via Vitaliano Brancati, 60 00144 ROMA armando.brath@unibo.it roberta.nigro@isprambiente.it

> All'ISPRA Via Vitaliano Brancati, 48 00144 ROMA protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

OGGETTO: Trasmissione parere istruttorio conclusivo della domanda di AIA presentata da MASOL Continental Biofuel srl - Stabilimento di Livorno - procedimento istruttorio - ID 290/663

Con riferimento al procedimento avviato con nota del 17/12/2013, prot. DVA-2013-0029560 per la verifica di adempimento della prescrizione di cui all'art. 1, comma 3 del decreto AIA del 06/08/2013 prot. n. DVA-DEC-2013-0000231, in merito alla "Relazione di dettaglio sulle caratteristiche del serbatoio di stoccaggio di olio diatermico", si anticipa, in allegato, copia del Parere Istruttorio Conclusivo, reso dalla Commissione IPPC con nota del 27/09/2016, prot. n. CIPPC 1415/2016.

Sarà cura della Scrivente provvedere successivamente alla trasmissione della copia conforme del parere citato in premessa.

Al riguardo si invita codesta Società a prendere atto di quanto accolto e richiesto dalla Commissione IPPC nel sopracitato Parere Istruttorio Conclusivo.

Il parere viene trasmesso anche ad ISPRA affinché ne tenga debito conto nello svolgimento delle attività di controllo.

"Avverso il presente atto è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni e al Capo dello Stato entro 120 giorni, dalla data di pubblicazione della presente nota sul sito istituzionale del Ministero."

Allegato:Prot.23845/DVA del 29/09/2016

Il Direttore Generale

Giuseppe Lo Presti

(documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)

ID Utente: 6726 ID Documento: DVA-D3-AG-6726_2016-0184 Data stesura: 07/10/2016 Resp. Sez.: Grande Z.
Ufficio: DVA-D3-AG
Data: 07/10/2016

Resp. Div.: Milillo A.
Ufficio: DVA-D3
Data: 07/10/2016

Ministero dell'Ambiente

c della Tulcia del Territorio e del Mare Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali

Commissione istruttoria per l'autorizzazione integrata ambientale - IPPC

REGISTRO UFFICIALE - INGRESSO Prot. 0023845/DVA del 29/09/2016

CIPPC 1415 |2016 del 27/09/2016

Pratica N. Pof Mittonto: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare Direzione Generale Valutazioni Ambientali c.a. dott. Giuseppe Lo Presti Via C. Colombo, 44 00147 Roma



OGGETTO:

Trasmissione parere istruttorio conclusivo della domanda di AIA presentata da MASOL Continental Biofuel S.r.l. - Stabilimento di Livorno - Procedimento istruttorio - ID 290/663

In allegato alla presente, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lettera b del Decr. 153/07 del Ministero dell'Ambiente relativo al funzionamento della Commissione, si trasmette il Parere Istruttorio Conclusivo.

Il Presidente f.f. della Commissione IPPC

Prof. Armando Brath

All. c.s.



Decreto legislativo del 3 aprile 2006, n.152 e ss.mm.ii.

PARERE ISTRUTTORIO CONCLUSIVO

in merito al procedimento per la verifica di adempimento a prescrizione (Rif. art.1 comma 3 dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Decreto N. Prot. DVA-DEC-2013-0000231 del 06/08/2013 - pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 210 del 07/09/2013) - Rif. nota DVA_MATTM di avvio del procedimento N. Prot. CIPPC-00_2013-0002387 del 19-12-2013 (Procedimento Istruttorio ID 663)

Gestore	Masol Continental Biofuel S.r.l.
Località	Livorno
	Dott. Chim. Marco Mazzoni - Referente
	Prof. Paolo Bevilacqua
Grunno Intruttoro	Dott. Ing. Alberto Pacifico
Gruppo Istruttore	Dott. Ing. Francesca Poggiali – Regione Toscana
	Dott. Ing. Andrea Rafanelli – Provincia di Livorno
	Dott. Ing. Lorenzo Lazzerini – Comune di Livorno





INDICE

1. DEFINIZIONI	3
2. INTRODUZIONE	6
2,1. Atti presupposti	7
2.2. Atti normativi	8
2.3. Attività istruttorie	11
3. DATI DELL'IMPIANTO	
4. DESCRIZIONE DELL'ADEMPIMENTO (Art. 1, comma 3 del Decreto AIA)) 12
4.1. Descrizione del serbatoio di stoccaggio dell'olio diatermico	12
4.2. Ubicazione del serbatoio all'interno dell'impianto	14
5. RISCONTRO DEL GESTORE ALLE RICHIESTE DI INTEGRAZIONI	14
6. VALUTAZIONI CONCLUSIVE	18
7. TARIFFA ISTRUTTORIA	





1. **DEFINIZIONI**

Autorità competente (AC)	Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Direzione Valutazioni Ambientali.	
Autorità di controllo	L'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), per impianti di competenza statale, che può avvalersi, ai sensi dell'articolo 29-decies del Decreto Legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i., dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente della Regione Toscana.	
Autorizzazione integrata ambientale (AIA)	Il provvedimento che autorizza l'esercizio di un impianto o di parte di esso a determinate condizioni che devono garantire che l'impianto sia conforme ai requisiti di cui al Titolo III-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i L'autorizzazione integrata ambientale per gli impianti rientranti nelle attività di cui all'allegato VIII alla parte II del decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i. è rilasciata tenendo conto delle considerazioni riportate nell'allegato XI alla parte II del medesimo decreto e delle informazioni diffuse ai sensi dell'articolo 29-terdecies, comma 4, e nel rispetto delle linee guida per l'individuazione e l'utilizzo delle migliori tecniche disponibili, emanate con uno o più decreti dei Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio, per le attività produttive e della salute, sentita la Conferenza Unificata istituita ai sensi del decreto legislativo 25 agosto 1997, n. 281.	
Commissione IPPC	La Commissione istruttoria di cui all'Art. 8-bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i	
Gestore	Masol Continental Biofuel S.r.l., istallazione IPPC sita nel Comune di Livorno, indicato nel testo seguente con il termine Gestore ai sensi dell'Art.5, comma 1, lettera r-bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i	
Gruppo Istruttore (GI)	Il sottogruppo nominato dal Presidente della Commissione IPPC per l'istruttoria di cui si tratta.	
Installazione	Unità tecnica permanente, in cui sono svolte una o più attività elencate all'allegato VIII alla parte II del decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i. e qualsiasi altra attività accessoria, che sia tecnicamente connessa con le attività svolte nel luogo suddetto e possa influire sulle emissioni e sull'inquinamento. E' considerata accessoria l'attività tecnicamente connessa anche quando condotta da diverso gestore (Art. 5, comma 1, lettera i-quater del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.Lgs. 46/2014)	
Inquinamento	L'introduzione diretta o indiretta, a seguito di attività umana, di sostanze, vibrazioni, calore o rumore o più in generale di agenti fisici o chimici nell'aria, nell'acqua o nel suolo, che potrebbero nuocere alla salute umana o alla qualità dell'ambiente, causare il deterioramento di beni materiali, oppure danni o perturbazioni a valori ricreativi dell'ambiente o ad altri suoi legittimi usi. (Art. 5, comma 1, lettera i-ter del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.Lgs. 46/2014)	





Modifica sostanziale di un progetto, opera o di un impianto	La variazione delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento dell'impianto, dell'opera o dell'infrastruttura o del progetto che, secondo l'Autorità competente, producano effetti negativi e significativi sull'ambiente. In particolare, con riferimento alla disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale, per ciascuna attività per la quale l'allegato VIII, parte seconda del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i., indica valori di soglia, e' sostanziale una modifica all'installazione che dia luogo ad un incremento del valore di una delle grandezze, oggetto della soglia, pari o superiore al valore della soglia stessa (art. 5, c. 1, lett- 1-bis, del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.lgs. n. 46/2014).
Migliori tecniche disponibili (best available techniques - BAT)	La più efficiente e avanzata fase di sviluppo di attività e relativi metodi di esercizio indicanti l'idoneità pratica di determinate tecniche a costituire, in linea di massima, la base dei valori limite di emissione intesi ad evitare oppure, ove ciò si riveli impossibile, a ridurre in modo generale le emissioni e l'impatto sull'ambiente nel suo complesso. Nel determinare le migliori tecniche disponibili, occorre tenere conto in particolare degli elementi di cui all'allegato XI alla parte II del D.Lgs 152/06 e s.m.i Si intende per: 1) tecniche: sia le tecniche impiegate sia le modalità di progettazione, costruzione, manutenzione, esercizio e chiusura dell'impianto; 2) disponibili: le tecniche sviluppate su una scala che ne consenta l'applicazione in condizioni economicamente e tecnicamente idonee nell'ambito del relativo comparto industriale, prendendo in considerazione i costi e i vantaggi, indipendentemente dal fatto che siano o meno applicate o prodotte in ambito nazionale, purché il gestore possa utilizzarle a condizioni ragionevoli; 3) migliori: le tecniche più efficaci per ottenere un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso; (art. 5, c. 1, lett. l-ter del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.lgs. n. 46/2014).
Documento di riferimento sulle BAT (o BREF)	Documento pubblicato dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 13, par. 6, della direttiva 2010/75/UE (art. 5, c. 1, lett. 1-ter.1 del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.lgs. n. 46/2014).
Conclusioni sulle BAT	Un documento adottato secondo quanto specificato all'articolo 13, paragrafo 5, della direttiva 2010/75/UE, e pubblicato in italiano nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, contenente le parti di un BREF riguardanti le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili, la loro descrizione, le informazioni per valutarne l'applicabilità', i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili, il monitoraggio associato, i livelli di consumo associati e, se del caso, le pertinenti misure di bonifica del sito (art. 5, c. 1, lett. l-ter.2 del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.lgs. n. 46/2014).





Relazione di riferimento	Informazioni sullo stato di qualità del suolo e delle acque sotterranee, con riferimento alla presenza di sostanze pericolose pertinenti, necessarie al fine di effettuare un raffronto in termini quantitativi con lo stato al momento della cessazione definitiva delle attività. Tali informazioni riguardano almeno: l'uso attuale e, se possibile, gli usi passati del sito, nonché, se disponibili, le misurazioni effettuate sul suolo e sulle acque sotterranee che ne illustrino lo stato al momento dell'elaborazione della relazione o, in alternativa, relative a nuove misurazioni effettuate sul suolo e sulle acque sotterranee tenendo conto della possibilità di una contaminazione del suolo e delle acque sotterranee da parte delle sostanze pericolose usate, prodotte o rilasciate dall'installazione interessata. Le informazioni definite in virtù di altra normativa che soddisfano tali requisiti possono essere incluse o allegate alla relazione di riferimento. Nella redazione della relazione di riferimento si tiene conto delle linee guida emanate dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2, della direttiva 2010/75/UE (art. 5, c. 1, lett. v-bis, del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. come introdotto dal D.lgs. n.46/2014).
Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC)	I requisiti di monitoraggio e controllo degli impianti e delle emissioni nell'ambiente, - conformemente a quanto disposto dalla vigente normativa in materia ambientale e nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 29-bis, comma 1, del D.Lgs 152/06 e s.m.i la metodologia e la frequenza di misurazione, la relativa procedura di valutazione, nonché l'obbligo di comunicare all'autorità competente i dati necessari per verificarne la conformità alle condizioni di autorizzazione ambientale integrata ed all'autorità competente e ai comuni interessati i dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti dall'autorizzazione integrata ambientale, sono contenuti in un documento definito "Piano di Monitoraggio e Controllo". Tale documento è proposto, in accordo a quanto definito dall'Art. 29-quater co. 6, da ISPRA in sede di Conferenza di servizi ed è parte integrante dell'autorizzazione integrata ambientale. Il PMC stabilisce, in particolare, nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 29-bis, comma 1 del D.Lgs.152/06 e s.m.i. e del decreto di cui all'articolo 33, comma 1, del D.lgs. 152/06 e s.m.i., le modalità e la frequenza dei controlli programmati di cui all'articolo 29-decies, comma 3 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.
Uffici presso i quali sono depositati i documenti	I documenti e gli atti inerenti il procedimento e gli atti inerenti i controlli sull'impianto sono depositati presso la Direzione Valutazioni Ambientali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e sono pubblicati sul sito http://www.aia.minambiente.it, al fine della consultazione del pubblico.





Valori Limite di Emissione (VLE)

La massa espressa in rapporto a determinati parametri specifici, la concentrazione ovvero il livello di un'emissione che non possono essere superati in uno o più periodi di tempo. I valori limite di emissione possono essere fissati anche per determinati gruppi, famiglie o categorie di sostanze. indicate nel allegato X alla parte II del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.. I valori limite di emissione delle sostanze si applicano, tranne i casi diversamente previsti dalla legge, nel punto di fuoriuscita delle emissioni dell'impianto; nella loro determinazione non devono essere considerate eventuali diluizioni. Per quanto concerne gli scarichi indiretti in acqua, l'effetto di una stazione di depurazione può essere preso in considerazione nella determinazione dei valori limite di emissione dall'impianto, a condizione di garantire un livello equivalente di protezione dell'ambiente nel suo insieme e di non portare a carichi inquinanti maggiori nell'ambiente, fatto salvo il rispetto delle disposizioni di cui alla parte III del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. (art. 5, c. 1, lett. i-octies, D.lgs. n. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.lgs. n. 46/2014).

2. INTRODUZIONE

La Società MASOL CONTINENTAL BIOFUEL S.r.l. è in possesso di Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con D.M. 0000231 del 06/08/2013 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie Generale n. 210 del 07/09/2013).

Il suddetto decreto prescrive, all'art. 1 comma 3, la presentazione, entro 3 mesi dalla data di pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, di adeguata documentazione atta a definire:

- Le caratteristiche del serbatoio di stoccaggio dell'olio diatermico
- La sua ubicazione all'interno dell'impianto
- Una relazione descrittiva delle modifiche effettuate e, eventualmente, da effettuare riguardanti il nuovo circuito.

Il Gestore con nota prot. DVA-2013-0029036 del 12/12/2013 ha presentato la documentazione richiesta rispettando i tempi prescritti.

Con nota prot. DVA-2015-0022232 del 03/09/2015 è stata trasmessa al Gestore una richiesta di integrazioni documentali alla quale il Gestore ha dato riscontro con la nota del 18/09/2015, acquisita al prot. DVA-2015-0023681 del 22/09/2015.

Il Gestore ha versato una tariffa istruttoria di 2.000,00 euro, ai sensi dell'Art. 2, comma 5 del DM 24/04/2008.



2.1. Atti presupposti

Visto	L'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciato alla NOVAOL S.r.l. (attualmente MASOL CONTINENTAL BIOFUEL S.r.l.) con D.M. 0000231 del 06/08/2013 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie Generale n. 210 del 07/09/2013).
Vista	La comunicazione di variazione di titolarità della gestione dell'impianto, effettuata dal Gestore in data 25/07/2013 ai sensi dell'Art. 29-nonie del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., da NOVAOL S.r.l. a MASOL CONTINENTAL BUOFUEL S.r.l. e acquisita al prot. DVA-2013-0018607 del 05/08/2013
visto	il decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. GAB/DEC/153/07 del 25 settembre 2007, registrato alla Corte dei Conti il 9 ottobre 2007 che istituisce la Commissione istruttoria IPPC e stabilisce il regolamento di funzionamento della Commissione
visto	il Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. GAB/DEC/033/2012 del 17/02/12, registrato alla Corte dei Conti il 20/03/2012 di nomina della Commissione istruttoria IPPC
vista	la Legge 27 febbraio 2015, n. 11 art. 9-bis che ha prorogato nelle sue funzioni la Commissione Istruttoria IPPC in carica al 31 dicembre 2014 fino al subentro di nuovi componenti nominati con successivo decreto ministeriale;
vista	la lettera del Presidente della Commissione IPPC, prot. DVA-2012-0013437 del 05/06/2012, che assegna l'istruttoria per l'Autorizzazione Integrata Ambientale dell'impianto della NOVAOL S.r.l. (attualmente MASOL CONTINENTAL BUOFUEL S.r.l.), sito di Livorno, al Gruppo Istruttore così costituito:
	- Prof. Dott. Marco Mazzoni - Referente Gruppo istruttore
	- Prof. Paolo Bevilacqua;
	- Cons. Bernadette Nicotra;
	- Ing. Alberto Pacifico
preso atto	che con nota N. Prot. CIPPC-00_2012-0001481 del 21/11/2012 il Cons. Bernadette Nicotra ha comunicato le dimissioni quale componente della Commissione AIA-IPPC
preso atto	che con comunicazioni trasmesse al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare sono stati nominati, ai sensi dell'art. 10, comma 1, del DPR 14 maggio 2007, n. 90, i seguenti rappresentanti regionali, provinciali e comunali:
	- Ing. Francesca Poggiali - Regione Toscana
	- Ing. Andrea Rafanelli- Provincia di Livorno
	Ing. Lorenzo Lazzerini – Comune di Livorno





preso atto	che ai lavori del Gruppo istruttore della Commissione IPPC sono stati designati, nell'ambito del supporto tecnico alla Commissione IPPC, i seguenti funzionari e collaboratori dell'ISPRA:
	Dr. Ing. Gaetano Battistella, Coordinatore
	- Dott. Carlo Carlucci, Referente
	- Dott.ssa Celine Ndong

2.2. Atti normativi

	
visto	il D.Lgs. n. 152/2006 " Norme in materia ambientale" (Pubblicato nella G.U. 14 Aprile 2006, n. 88, S.O.) e s.m.i.,
visto	Il D.Lgs. n. 46 del 04/03/2014 (pubblicato in G.U. della Repubblica Italiana n. 72 del 27/03/2014 – Serie Generale) di recepimento della Direttiva comunitaria 2010/75/UE (IED)
visto	L'art. 29, comma 1 del D.L. n. 46/2014 a norma del quale:
	"Per installazioni esistenti che svolgono attività già ricomprese all'Allegato I al decreto Legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, gli eventuali procedimenti di rilascio, rinnovo, riesame o modifica dell'autorizzazione integrata ambientale in corso alla data del 7 gennaio 2013 sono conclusi con riferimento alla normativa vigente all'atto della presentazione dell'istanza entro e non oltre settantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto . Resta salva la facoltà per i gestori di presentare per tempo istanza di adeguamento di tali procedimenti alla disciplina di cui al presente titolo."
visto	l'articolo 6 comma 16 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. (come modificato dal D.Lgs. n. 46/2014), che prevede che l'autorità competente nel determinare le condizioni per l'autorizzazione integrata ambientale, fermo restando il rispetto delle norme di qualità ambientale, tiene conto dei seguenti principi generali:
	 devono essere prese le opportune misure di prevenzione dell'inquinamento, applicando in particolare le migliori tecniche disponibili;
	- non si devono verificare fenomeni di inquinamento significativi;
	 è prevenuta la produzione dei rifiuti, a norma della parte quarta del presente decreto; i rifiuti la cui produzione non è prevenibile sono in ordine di priorità e conformemente alla parte quarta del presente decreto, riutilizzati, riciclati, ricuperati o, ove ciò sia tecnicamente ed economicamente impossibile, sono smaltiti evitando e riducendo ogni loro impatto sull'ambiente
	- l'energia deve essere utilizzata in modo efficace;
	 devono essere prese le misure necessarie per prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze;
	deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso deve essere ripristinato conformemente a quanto

M



	previsto all'articolo 29-sexies, comma 9-quinquies.
visto	l'articolo 29- sexies, comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006 (come modificato dal D.Lgs. n. 46/2014), a norma del quale "i valori limite di emissione fissati nelle autorizzazioni integrate ambientali non possono comunque essere meno rigorosi di quelli fissati dalla normativa vigente nel territorio in cui è ubicata l'installazione. Se del caso i valori limite di emissione possono essere integrati o sostituiti con parametri o misure tecniche equivalenti."
visto	l'articolo 29- sexies, comma 3-bis del D.Lgs. n. 152/2006 (come modificato dal D.Lgs. n. 46/2014), a norma del quale "L'autorizzazione integrata ambientale contiene le ulteriori disposizioni che garantiscono la protezione del suolo e delle acque sotterranee, le opportune disposizioni per la gestione dei rifiuti prodotti dall'impianto e per la riduzione dell'impatto acustico, nonché disposizioni adeguate per la manutenzione e la verifica periodiche delle misure adottate per prevenire le emissioni nel suolo e nelle acque sotterranee e disposizioni adeguate relative al controllo periodico del suolo e delle acque sotterranee in relazione alle sostanze pericolose che possono essere presenti nel sito e tenuto conto della possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee presso il sito dell'installazione"
Visto	l'articolo 29- sexies, comma 4 del D.Lgs. n. 152/2006 (come modificato dal D.Lgs. n. 46/2014), a norma del quale "Fatto salvo l'articolo 29-septies, i valori limite di emissione, i parametri e le misure tecniche equivalenti di cui ai commi precedenti fanno riferimento all'applicazione delle migliori tecniche disponibili, senza l'obbligo di utilizzare una tecnica o una tecnologia specifica, tenendo conto delle caratteristiche tecniche dell'impianto in questione, della sua ubicazione geografica e delle condizioni locali dell'ambiente. In tutti i casi, le condizioni di autorizzazione prevedono disposizioni per ridurre al minimo l'inquinamento a grande distanza o attraverso le frontiere e garantiscono un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso"
visto	l'articolo 29- sexies, comma 4-bis del D.Lgs. n. 152/2006 (come modificato dal D.Lgs. n. 46/2014), a norma del quale "L'autorità competente fissa valori limite di emissione che garantiscono che, in condizioni di esercizio normali, le emissioni non superino i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili (BAT-AEL) di cui all'articolo 5, comma 1, lettera l-ter.4), attraverso una delle due opzioni seguenti: a) fissando valori limite di emissione, in condizioni di esercizio normali, che non superano i BAT-AEL, adottino le stesse condizioni di riferimento dei BAT-AEL e tempi di riferimento non maggiori di quelli dei BAT-AEL; b) fissando valori limite di emissione diversi da quelli di cui alla lettera a) in termini di valori, tempi di riferimento e condizioni, a patto che l'autorità competente stessa valuti almeno annualmente i risultati del controllo delle emissioni al fine di verificare che le emissioni, in condizioni di esercizio normali, non superino i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili. "





visto	l'articolo 29- sexies, comma 4-quater del D.Lgs. n. 152/2006 (come modificato dal D.Lgs. n. 46/2014), a norma del quale "I valori limite di emissione delle sostanze inquinanti si applicano nel punto di fuoriuscita delle emissioni dall'installazione e la determinazione di tali valori è effettuata al netto di ogni eventuale diluizione che avvenga prima di quel punto, tenendo se del caso esplicitamente conto dell'eventuale presenza di fondo della sostanza nell'ambiente per motivi non antropici. Per quanto concerne gli scarichi indiretti di sostanze inquinanti nell'acqua, l'effetto di una stazione di depurazione può essere preso in considerazione nella determinazione dei valori limite di emissione dell'installazione interessata, a condizione di garantire un livello equivalente di protezione dell'ambiente nel suo insieme e di non portare a carichi inquinanti maggiori nell'ambiente. "
visto	l'articolo 29-septies del D.Lgs. n. 152/2006 (come modificato dal D.Lgs. n. 46/2014), che prevede che l'autorità competente possa prescrivere l'adozione di misure supplementari più rigorose di quelle ottenibili con le migliori tecniche disponibili qualora ciò risulti necessario per il rispetto delle norme di qualità ambientale;
visto	l'articolo 29-octies, comma 4, lettera a) del D.Lgs. n. 152/2006 (come modificato dal D.Lgs. n. 46/2014), a norma del quale . "Il riesame è inoltre disposto, sull'intera installazione o su parti di essa, dall'autorità competente, anche su proposta delle amministrazioni competenti in materia ambientale, comunque quando: a) a giudizio dell'autorità competente ovvero, in caso di installazioni di competenza statale, a giudizio dell'amministrazione competente in materia di qualità della specifica matrice ambientale interessata, l'inquinamento provocato dall'installazione è tale da rendere necessaria la revisione dei valori limite di emissione fissati nell'autorizzazione o l'inserimento in quest'ultima di nuovi valori limite, in particolare quando è accertato che le prescrizioni stabilite nell'autorizzazione non garantiscono il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dagli strumenti di pianificazione e programmazione di settore;"
visto	le linee guida generali o di settore adottate a livello nazionale per l'attuazione della Direttiva 2008/1/CE e precisamente:
	• il Decreto Ministeriale 31 Gennaio 2005 "Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale N. 135 del 13 Giugno 2005;
	• il Decreto Ministeriale 1 ottobre 2008 "Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in materia di impianti di combustione, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59", pubblicato sul S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 3 marzo 2009;
esaminati	i documenti comunitari adottati dalla Unione Europea per l'attuazione della Direttiva 96/61/CE di cui il decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i. rappresenta recepimento integrale, e precisamente:
	- Reference Document on Best Available Techniques in the Large Volume Organic Chemical Industry - Febbraio 2003
	- Reference Document on Best Avaliable Techniques in Waste Water and Gas Treatment/Management System in Chemical Sector - Febbraio 2003





- Reference Document on Best Available Techniques on Emissions from Storage -Luglio 2006
- Reference Document on Best Available Techniques in Waste treatment industries -Agosto 2006

2.3. Attività istruttorie

	<u> </u>
Esaminata	l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Decreto N. Prot. DVA-DEC-2013-0000231 del 06/08/2013 - pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 210 del 07/09/2013
esaminata	la documentazione trasmessa dal Gestore e acquisita al prot. DVA-2013-0029036 del 12/12/2013 in adempimento alla prescrizione di cui all'art. 1, comma 3 del Decreto AIA (D.M. 0000231 del 06/8/2013)
vista	la comunicazione di avvio del procedimento istruttorio prot. DVA-2013-0029560 del 17/12/2013
vista	la nota prot.DVA-2015-0022232 del 03/09/2015 con la quale sono state richieste al Gestore integrazioni documentali
esaminata	la nota del 18/09/2015, acquisita al prot. DVA-2015-0023681 del 22/09/2015, con la quale il Gestore ha fornito il riscontro alla richiesta di integrazioni
considerate	le dichiarazioni rese dal Gestore che costituiscono, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, presupposto di fatto essenziale per il rilascio del presente parere istruttorio conclusivo e le condizioni e prescrizioni ivi contenute, restando inteso che la non veridicità, falsa rappresentazione o l'incompletezza delle informazioni fornite nelle dichiarazioni rese dal Gestore possono comportare, a giudizio dell'Autorità Competente, un riesame dell'autorizzazione rilasciata, fatta salva l'adozione delle misure cautelari ricorrendone i presupposti
considerati	i contenuti della Relazione Istruttoria Rev.3 predisposta dal supporto ISPRA acquisita agli atti istruttori con N. di Prot. CIPPC-00_2016-0000262 del 04-03-2016;
vista	la nota di trasmissione della bozza di Parere Istruttorio Conclusivo inviata per approvazione in data 13-09-2016 dalla segreteria IPPC al Gruppo Istruttore avente N. Prot. CIPPC-00_2016-00001350 del 13-09-2016 comprendente i relativi allegati circa l'approvazione.

3. DATI DELL'IMPIANTO

Ragione sociale	MASOL CONTINENTAL BIOFUEL SRL
Sede legale	Via del Gonfalone n.2 – 20123 Milano
Sede operativa	Via Leonardo da Vinci n. 35/A – 57123 Livorno tel: 0586429801 – fax: 0586429690
Tipo di impianto	Chimico, esistente





Tipo di procedura	Adempimento di AIA (Art. 1, comma 3 del Decreto AIA) Codice IPPC: 4.1 Impianti chimici per la fabbricazione di prodotti chimici organici di base come: b)idrocarburi ossigenati, segnatamente alcoli, aldeidi, chetoni, acidi carbossilici, esteri, acetati, eteri, perossidi, resine, epossidi Codice NACE: 24 – Lavorazione prodotti chimici Codice NOSE-P: 105.09 – Fabbricazione di prodotti chimici organici (Industria Chimica)	
Codice e attività IPPC		
Gestore Impianto	Falaschi Francesco	
Referente IPPC	Via Leonardo da Vinci n. 35/A – 57123 Livorno	
Rappresentante legale	tel: 0586429801	
Impianto a rischio di incidente rilevante	Si	
Sistema di gestione ambientale	Certificazione UNI ENI ISO 14001:2004 scadenza 04-09-2015	

4. DESCRIZIONE DELL'ADEMPIMENTO (ART. 1, COMMA 3 DEL DECRETO AIA)

Il Gestore con nota prot. DVA-2013-0029036 del 12/12/2013 ha presentato la documentazione richiesta all'Art. 1 comma 3 del Decreto di AIA emanato con D.M. 0000231 del 06/08/2013.

Il suddetto articolo prescrive al Gestore la presentazione, entro 3 mesi dalla data di pubblicazione del Decreto in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, di adeguata documentazione atta a definire:

- Le caratteristiche del serbatoio di stoccaggio dell'olio diatermico
- La sua ubicazione all'interno dell'impianto
- Una relazione descrittiva delle modifiche effettuate e, eventualmente, da effettuare riguardanti il nuovo circuito.

Nei paragrafi successivi si riportano i contenuti della Relazione Tecnica trasmessa dal Gestore.

4.1. Descrizione del serbatoio di stoccaggio dell'olio diatermico

Il Gestore ha fornito le caratteristiche del serbatoio di stoccaggio dell'olio diatermico riportate nella tabella seguente:

Tipologia di serbatoio	Serbatoio cilindrico orizzontale a doppia parete
Capacità & Experience of the Capacità C	
Diametro esterno	2.030 mm
Lunghezza totale	4.000 mm
Materiale di costruzione	Acciaio al carbonio Fe S235JR
Spessore lamiera	4 mm per cilindro interno
	5 mm per cilindro esterno
Finitura esterna	Mano di fondo più poliuretano RAL6011





Il Gestore in Allegato1 alla Relazione Tecnica ha fornito la certificazione di controllo e qualità per il suddetto serbatoio emessa, nel Maggio 2010, dalla società Babcok Wanson Italiana, di cui si riporta uno stralcio nella seguente figura.

SERBATOIO CILINDRICO ORIZZONTALE A DOPPIA PARETE - MATR. 0110

4	dalla capacità di	lt.	11.852		
*	diametro interno	mm.	2.000		
*	diametro esterno	mm.	2.030		
4	lunghezza totale	mm.	4.000		
4	materiale	accialo al carbonio Fe S2353R-UNI 7070 in accordo alle norme EN 10025			
•	spessore lamiera	mm, 5	per cilindro interno		
4	spessore lamiera	mm. 4	per cilindro esterno		
•	finitura esterna	mano di fondo più polluretano RAL 6011			

E' STATO SOTTOPOSTO A PROVA DI TENUTA AD 1.0 ATE per cilindro interno e 0,5 in camicia, per una durata di 48 ore, non manifestando alcuna minima perdita

Si dichiara che il collaudo dei serbatolo da noi costrulto è stato eseguito in data 23.09.2010 con esito favorevole e che il serbatolo è conforme alle vigenti norme (art. 2 legge n. 121 del 27.03.69 e conforme al Decreto Ministeriale del 24.05.99 n. 246 successivo D.M. 29.11.02.

Si rilascia il presente certificato per gli usi consentiti dalla legge.

Il Gestore ribadisce la descrizione del gruppo Caldaia ad olio diatermico, già autorizzata dall'AIA:

- 1. Unità monoblocco generatore di vapore a fluido termico per produzione di vapore descrizione delle principali apparecchiature
 - · Monoblocco di produzione vapore
 - · Caldaia multi tubolare EPC-H mod 10.000
 - · Elettropompe circolazione olio
 - · Generatore di vapore indiretto S.O.V. 10.000/12
 - Termoregolazione per S.O.V. 10.000/12
 - · Accessori di corredo
- 2. Caldaia multi tubolare EPC-H
 - · Potenza erogata kcal/h 10.000.000 (~11.630 kW)
 - · Temperatura di progetto °C 350
 - · Salto termico °C 50
 - Pressione di prova bar 10
 - · Consumo di metano Nm³/h 1.295
 - · Potenza installata kW 45.5
- 3. Generatore di vapore indiretto mod. S.O.V. 10.000/12
 - Potenza resa al carico massimo kcal/h 10.000.000 (~11.630 kW)
 - Produzione nominale di vapore kg/h 17.152
 - · Titolo vapore: Saturo
 - Pressione di esercizio bar 9

J.



- Pressione di progetto bar 12
- · Temperatura ingresso olio °C 290
- · Temperatura uscita olio °C 240

Il Gestore dichiara che il sistema è dotato di economizzatore di recupero calore dai fumi sia per l'aria di combustione che per l'acqua di alimento garantendo un rendimento minimo del 94%.

Il Gestore sottolinea che lo stoccaggio di olio diatermico all'interno del serbatoio risulta temporaneo e funzionale ai soli periodi di blocco della centrale per manutenzione. Nelle normali condizioni operative, infatti, l'olio circola nel serpentino riscaldato dalla fiamma del bruciatore e dai gas di combustione. Esso viene poi distribuito, come vettore termico, attraverso una rete a bassa pressione ai vari utilizzi di calore di stabilimento. Sul circuito di ritorno è presente un degasatore che assicura l'eliminazione di aria, vapore e frazioni leggere prima che il fluido termico rientri nel circuito della caldaia.

4.2. Ubicazione del serbatoio all'interno dell'impianto

Il Gestore dichiara che il Serbatoio di stoccaggio dell'olio diatermico è ubicato nell'area n.12 e che la posizione del serbatoio risulta adiacente al bacino di contenimento dei serbatoi D1110A, D1110B, D1120A e D1120 adibiti allo stoccaggio del metilestere.

5. RISCONTRO DEL GESTORE ALLE RICHIESTE DI INTEGRAZIONI

Con nota prot. DVA-2015-0022232 del 03/09/2015 è stata trasmessa al Gestore una richiesta di integrazioni documentali alla quale il Gestore ha dato riscontro con la nota del 18/09/2015, acquisita al prot. DVA-2015-0023681 del 22/09/2015.

Si riportano di seguito i riscontri forniti dal Gestore per ognuna delle integrazioni richieste.

1. <u>RICHIESTA GI</u>: Il Gestore deve fornire indicazioni sulla presenza di doppio fondo sul serbatoio dell'olio diatermico

<u>RISCONTRO GESTORE</u>: Il Gestore dichiara che il serbatoio adibito allo stoccaggio dell'olio diatermico <u>è munito</u> di doppio fondo. Lo spessore della lamiera del cilindro interno è 5 mm, quello della lamiera del cilindro esterno è 4 mm e l'esterno risulta pitturato con mano di fondo più poliuretano RAL6011.

In Allegato 1 alla nota acquisita al prot. DVA-2015-0023681 del 22/09/2015, il Gestore fornisce copia della certificazione di controllo e qualità per il suddetto serbatoio emessa dalla Società COC per conto della Babcock Wanson Italiana nel Maggio 2010 (ved. figura seguente).





Spettabile
BABCOCK WANSON ITALIANA S.p.a.
Via Roma 147
20040 CAVENAGO BRIANZA MI

Pregnana Mil.se, 05.10.2010

Oggetto: nostra fattura n. 174 del 05.10.2010 Vostro ordine n.: del 01.09.2010- n. 1608/1

Consegna presso: Vostra Sede

GERTIFICAZIONE DI CONTROLLO E QUALITA'

Con la presente si porta a conoscenza che il

SERBATOJO CILINDRICO ORIZZONTALE A DOPPIA PARETE - MATR. 0110

•	dalla capacità di	lt.	11.852	
4	diametro interno	mm.	2.000	
*	diametro esterno	mm.	2.030	
4	lunghezza totale	mm.	4.000	
*	materiale	acciaio al carbonio Fe S235JR-UNI 7070 in accordo alle norme EN 10025		
4	spessore lamiera	mm. 5	per cilindro interno	
•	spessore lamiera	mm. 4	per cilindro esterno	
÷	finitura esterna	mano di fondo più poliuretano RAL 6011		

E' STATO SOTTOPOSTO A PROVA DI TENUTA AD 1.0 ATE per cilindro interno e 0,5 in camicia, per una durata di 48 ore, non manifestando alcuna minima perdita

Si dichiara che il collaudo dei serbatolo da noi costruito è stato eseguito in data 23.09.2010 con esito favorevole e che il serbatolo è conforme alle vigenti norme (art. 2 legge n. 121 del 27.03.69 e conforme al Decreto Ministeriale del 24.05.99 n. 246 successivo D.M. 29.11.02.

Si rilascia il presente certificato per gli usi consentiti dalla legge.

Con osservanza.

coc s.r.i.

2. <u>RICHIESTA GI</u>: Il Gestore deve fornire informazioni sul bacino di contenimento da 30 m³, dichiarato in sede di prima AIA, in particolare: stato della pavimentazione e sistemi di raccolta delle acque meteoriche.

<u>RISCONTRO GESTORE</u>: Il Gestore dichiara che il serbatoio in oggetto <u>non risulta</u> munito di bacino di contenimento in quanto dotato di doppio fondo. Si precisa, inoltre, che tale serbatoio,



durante il normale esercizio dell'impianto, risulta essere vuoto; il suo utilizzo e riempimento è limitato ai periodi di manutenzione straordinaria della caldaia.

3. <u>RICHIESTA GI</u>: Il Gestore deve fornire le risultanze dei controlli di integrità già eseguiti e informazioni sulla periodicità dei controlli di integrità da eseguire sul serbatoio.

<u>RISCONTRO GESTORE</u>: Il Gestore dichiara che per il serbatoio adibito allo stoccaggio di olio diatermico <u>non sono previsti</u> controlli di integrità in quanto il serbatoio stesso è dotato di doppio fondo.

4. <u>RICHIESTA GI:</u> Il Gestore deve fornire uno schema che riporti il circuito dell'olio diatermico del serbatoio alle utenze e le interconnessioni con la centrale termica.

<u>RISCONTRO GESTORE</u>: Il Gestore dichiara che lo stoccaggio di olio diatermico all'interno del serbatoio risulta temporaneo e funzionale ai soli periodi di blocco centrale per manutenzione; durante il normale funzionamento dell'impianto. Infatti, il serbatoio in oggetto risulta vuoto e collegato come da <u>schema fornito dal Gestore</u> in Allegato 2 alla nota acquisita al prot. DVA-2015-0023681 del 22/09/2015¹.

5. <u>RICHIESTA GI</u>: Il Gestore deve fornire la planimetria che riporti l'ubicazione del serbatoio, anche corredata da coordinate geografiche dello stesso.

<u>RISCONTRO GESTORE</u>: Il Gestore dichiara che il serbatoio di stoccaggio in analisi si trova nell'area classificata come n°12 della planimetria riportata in Allegato 3 alla nota acquisita al prot. DVA-2015-0023681 del 22/09/2015 in cui ne vengono indicate le coordinate geografiche. La sua posizione risulta adiacente al bacino di contenimento dei serbatoi D1110A, D1110B, D1120A e D1120 adibiti allo stoccaggio del metilestere.

Si riportano nella seguente figura le <u>coordinate geografiche</u> relative al baricentro del serbatoio dell'olio diatermico.

Barlcentro Serbatolo ollo diatermico	N 43,582637
	E 10.314822


Si riporta nella seguente figura, per completezza, uno stralcio della Planimetria fornita dal Gestore riportante la porzione di area in cui risulta ubicato il serbatoio di olio diatermico².



¹ Per una corretta e intellegibile visualizzazione dello schema fornito dal Gestore si rimanda alla nota prot. DVA-2015-0023681 del 22/09/2015

² Per una corretta e intellegibile visualizzazione dell'intera planimetria fornita dal Gestore si rimanda alla nota prot. DVA-2015-0023681 del 22/09/2015





A



6. VALUTAZIONI CONCLUSIVE

Il Gruppo Istruttore, sulla base delle dichiarazioni rese dal Gestore, delle valutazioni effettuate, alla luce delle considerazioni tecniche espresse dal Supporto ISPRA nella Relazione Istruttoria Rev.3 N. di Prot. CIPPC-00 2016-0000262 del 04-03-2016

premesso che

con la nota prot. DVA-2013-0029036 del 12/12/2013, il Gestore ha trasmesso una Relazione Tecnica in adempimento a quanto prescritto dall'art. 1, comma 3 del Decreto AIA D.M. 0000231 del 06/8/2013,

il suddetto articolo prescrive al Gestore la presentazione, entro 3 mesi dalla data di pubblicazione del Decreto in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, di adeguata documentazione atta a definire:

- le caratteristiche del serbatoio di stoccaggio dell'olio diatermico
- la sua ubicazione all'interno dell'impianto
- una relazione descrittiva delle modifiche effettuate e, eventualmente, da effettuare riguardanti il nuovo circuito,

con nota prot. DVA-2015-0022232 del 03/09/2015 è stata trasmessa al Gestore una richiesta di integrazioni documentali alla quale il Gestore ha dato riscontro con la nota del 18/09/2015, acquisita al prot. DVA-2015-0023681 del 22/09/2015,

ritiene che

la documentazione inviata dal Gestore, nei tempi previsti, sia conforme a quanto prescritto dall'art.1, comma 3 del Decreto di AIA.

7. TARIFFA ISTRUTTORIA

Il Gestore ha fornito attestazione del pagamento di una tariffa istruttoria pari a 2.000,00 euro, ai sensi dell'art. 2, comma 5 del DM 24/04/2008, per l'adempimento della prescrizione di cui all'Art. 1 comma 3 del Decreto AIA. Si ritiene che tale tariffa sia congrua.

